

Notiziario Breve n. 4

STUDIO CATTABRIGA
ASSOCIATI

27 ottobre 2016

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di novembre 2016](#)

Pag. 1



♦ [Decreto fiscale](#)
♦ [Acconti di novembre](#)
♦ [Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili](#)
♦ [Prestazioni di pulizia negli edifici](#)

Pag. 2
Pag. 4
Pag. 7
Pag. 8



In evidenza

USO PROMISCUO IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

- Gli imprenditori individuali e i professionisti hanno la possibilità di utilizzare servizi e utenze presso le abitazioni utilizzate promiscuamente per attività lavorativa e personale, potendo detrarre solo parzialmente i relativi costi e l'imposta sul valore aggiunto.
- Con particolare riferimento alla deduzione delle utenze, i professionisti possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente, a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati per l'attività. A livello di reddito d'impresa, invece, non risulta presente nel Tuir una disposizione che disciplini il trattamento delle utenze relative agli immobili utilizzati promiscuamente e, per tale motivo, si utilizzano criteri empirici basati sui metri quadri o metri cubi dell'immobile che sono utilizzabili, per esempio, per le spese di energia elettrica e gas, per il riscaldamento a pavimento, oltre che per le spese condominiali e di pulizia.



Principali adempimenti mese di novembre 2016

Giovedì 10 novembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Entro tale termine il Caf o il professionista abilitato trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Mercoledì 16 novembre	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre 2016, mediante il modello F24.
	Inps	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2016.
	Inail	Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2016.
	Dottori commercialisti	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2015 e all'acconto 2016, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
Domenica¹ 20 novembre	Enasarco	Previdenza - Termine di comunicazione alla Cassa di Previdenza dei dati reddituali 2015.
Mercoledì 30 novembre	Imposte dirette e Irap	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2016.
	Imposte dirette	Dichiarazione dei redditi unificata - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irppef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2016.
		Mod. 730/2016 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
		Assegnazione/cessione agevolata - Termine di versamento della 1ª rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alle operazioni di assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci, ovvero di trasformazione agevolata in società semplice, effettuate entro il 30.09.2016 (art. 1, cc. 115-120 L. 208/2015).
		Estromissione immobile strumentale - Termine di versamento della 1ª rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione all'operazione di estromissione di immobile strumentale dell'imprenditore individuale, effettuata entro il 31.05.2016 (art. 1, cc. 115-121 L. 208/2015).
	Inps	Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2016 eccedente il contributo minimo.
	Revisori legali	Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2016 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
		Pec - Termine entro il quale i revisori legali e le società di revisione legale devono comunicare al Registro l'indirizzo di posta elettronica certificata o l'eventuale aggiornamento (Circ. Mef 29.09.2016, n. 21).



Decreto fiscale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.10.2016, n. 249 il D.L. 22.10.2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", in vigore dal 24.10.2016. Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

- A decorrere **dal 1.07.2017** le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
- Dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all'Agenzia delle Entrate, è svolto dall'«Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

- Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli **anni dal 2000 al 2015**, i debitori possono estinguere il debito **senza corrispondere le sanzioni incluse** in tali carichi, **gli interessi di mora**, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite **massimo di 4 rate**, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%:
 - a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
 - b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di **aggio** e di rimborso delle **spese per le procedure esecutive**, nonché di rimborso delle **spese di notifica** della cartella di pagamento.
- Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, **entro il 22.01.2017, apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito Internet nel termine massimo di 15 giorni dalla medesima data del 24.10.2016; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il **numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

RIAPERTURA DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

- **Dalla data del 24.10.2016 e sino al 31.07.2017** è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, c. 2 D.L. 167/1990.
- L'integrazione dell'istanza, i **documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30.09.2017**.

CONTROLLI SULLE RESIDENZE ALL'ESTERO

- I comuni inviano entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Tali attività sono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a decorrere **dal 1.01.2010** e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Trimestrale

- In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
- Per tali operazioni, gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la **sanzione di € 25**, con un **massimo di € 25.000**. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.01.2017**.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

- I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini (trimestrali) e con le medesime modalità previste per la comunicazione delle fatture, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
- Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione.
- La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con **eccedenza a credito**.
- Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche**, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
- In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una **sanzione da € 5.000 a € 50.000**.
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.01.2017**.



Decreto fiscale

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI

- **Dal 1.01.2017:**
 - a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, è soppressa;
 - b) limitatamente agli **acquisti intracomunitari di beni** e alle **prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni Intrastat sono sopresse;
 - c) la **dichiarazione Iva annuale** deve essere presentata per l'Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, mentre per l'Iva dovuta a decorrere **dal 2017, tra il 1.02 e il 30.04**;
 - d) è abrogata la **comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list**, con riferimento alle **comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2017** e successivi.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- A decorrere **dal 1.04.2017 (anziché dal 1.01.2017)**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1.04.2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

- Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31.12.2016, **resta valida fino al 31.12.2017**.

DEPOSITI IVA

- A seguito delle modifiche all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) e d) D.L. 331/1993 può essere introdotta nel deposito Iva **qualsiasi tipologia di merce** (nazionale e comunitaria) a prescindere dagli operatori che intervengono nella transazione. Tutte le cessioni di beni sono effettuate senza il pagamento dell'imposta, introducendo gli stessi in un deposito Iva.
- L'estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti Iva e comporta il pagamento dell'imposta.
- L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il **versamento è eseguito mediante modello F24, esclusa la compensazione**, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione.
- Il soggetto che procede all'estrazione **annota nel registro degli acquisti un'autofattura** (ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972) e i dati della ricevuta del versamento suddetto.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un **minore reddito** o, comunque, di un maggiore o di un **minore debito** d'imposta ovvero di un **maggiore** o di un **minore credito**, mediante successiva dichiarazione (integrativa) da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, **non oltre i termini di decadenza dell'accertamento** (art. 43 D.P.R. 600/1973).
- L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere **utilizzato in compensazione**. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito risultante dalle dichiarazioni integrative **può essere utilizzato in compensazione** per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI FINI IVA

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un **minore imponibile** o, comunque, di un maggiore o di un **minore debito** d'imposta ovvero di una **maggiore** o di una minore **eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione**, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i **termini di decadenza dell'accertamento** (art. 57 D.P.R. 633/1972).
- L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere **portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione**, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i relativi requisiti (art. 30 D.P.R. 633/1972), **chiesto a rimborso**.



Acconti di novembre

Entro il 30.11.2016 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l'anno 2016, il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e ai fini Ires. Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2016 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione. **Le imposte su cui calcolare gli acconti devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche norme di legge.**

PERSONE FISICHE Rigo “differenza” RN 34 - Mod. UNICO 2016 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 257,00	- Acconto nella misura del 100%. - Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2016). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .	
	Da € 258,00	1° acconto Entro il 16.06.2016¹⁻² , senza maggiorazione. Nella misura del 40% .	2°acconto Entro il mese di novembre (30.11.2016). Nella misura del 60% .
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo “differenza” RN 17 - Mod. UNICO 2016 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 257,00	- Acconto nella misura del 100%. - Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio.	
	Da € 258,00	1° acconto - Entro il giorno 16 del 6°¹ mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta², senza maggiorazione. - Nella misura del 40%.	2°acconto - Nell'11° mese dell'esercizio. - Nella misura del 60%.
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2016 PF, SP, SC	Persone fisiche	- L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00. - Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: 1ª, pari al 40%, entro il 6.07.2016²; 2ª, pari al 60%, entro il mese di novembre 2016 (30.11.2016). Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.	
	Società di persone		
	Soggetti Ires	- L'acconto è dovuto nella misura del 100%, purché l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: 1ª, pari al 40% (del 100%), (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; 2ª, pari al 60% (del 100%), entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza.	

Note

- L'acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 18.07.2016, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento fosse completato entro il mese di novembre.
- Termine prorogato al **6.07.2016** e al **22.08.2016** con la maggiorazione dello 0,40% per:
 - i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato **elaborato lo studio di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall'applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 e che sono tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap 2016, entro il 16.06.2016. Non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%);
 - i **soggetti titolari di redditi di partecipazione** in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per beneficiare della proroga;
 - i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ovvero il nuovo regime forfetario se svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.



Acconti di novembre (segue)

ACCONTO CEDOLARE SECCA

Tutti i contratti di locazione

Acconto ¹	Rate	Scadenza	Scadenza 2016
95%² Imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a € 258,00 Unica rata	30.11 di ciascun anno	30.11.2016
Se pari o superiore a € 258,00	1 ^a rata: 40% del 95% = 38% 2 ^a rata: 60% del 95% = 57%	16.06 (16.07 con maggiorazione 0,40%) 30.11	16.06.2016, ovvero 16.07.2016 con lo 0,40% (salva la proroga, stabilita, al 6.07.2016 e 22.08.2016) 30.11.2016
Note	1. Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 - totale imposta cedolare secca) non supera € 52,00. 2. Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).		

Contributo minimale

Contributo annuo sul minimale di € **15.548,00**, suddiviso in **4 rate** scadenti al: 16.05.2016; 22.08.2016; 16.11.2016; 16.02.2017.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

- Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in **2 rate di uguale importo**:
 - entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente; ☐ • Saldo 2015.
 - entro il **30.11.2016**. ☐ • 1^a rata acconto 2016.
 - ☐ **2^a rata acconto 2016**.

- L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2015, eccedenti il minimale 2016 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2016.

Reddito	Commercianti ²	Artigiani ²
Da € 15.548,00 a € 46.123,00	23,19%	23,10%
Da € 46.123,01 a € 76.872,00 ¹	24,19%	24,10%

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

- Note**
- Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 100.324,00, non frazionabile in ragione mensile.
 - Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti.

- L'acconto per il 2016 è determinato in misura pari **all'80%** del contributo dovuto sul reddito 2015 indicato nel Modello Unico.
- Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2016 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2015, le aliquote contributive previste per il 2016.

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA

Categorie	Aliquota %	Reddito imponibile
Collaboratori e figure assimilate	Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.	Fino a € 100.324,00
	24,00	
Liberi professionisti	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	
	31,72	
Liberi professionisti	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	
	27,72	
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	
	24,00	



Acconti di novembre (segue)

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA (segue)

1° acconto

- Entro il termine di versamento del 1° acconto delle imposte risultanti da Unico
- 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

$$\text{Reddito netto professionale} \times \frac{27,72 \text{ (o } 24,00)}{100} \times \frac{40}{100} = \text{€ } \quad \text{1° acconto}$$

2° acconto

- Entro il 30.11 di ciascun anno
- 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

$$\text{Reddito netto professionale} \times \frac{27,72 \text{ (o } 24,00)}{100} \times \frac{40}{100} = \text{€ } \quad \text{2° acconto}$$

Saldo

- Entro il termine di versamento del saldo delle imposte risultanti da Unico
- Saldo contributo dovuto per periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12 dell'anno precedente.

Esempio n. 1

Società di capitali che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap e Ires

		30.11.2016		
P C II 5bis P C II 5bis	P C IV 1	Diversi	a Banca c/c	
		Acconto Ires		37.112,40
		Acconto Irap		13.080,00
		Addebito su c/c del Modello F24 per versamento 2° acconto imposte per l'anno 2016		
				50.192,40

Esempio n. 2

Società di capitali che, pur dovendo versare l'acconto Ires e Irap, può utilizzare un'eccedenza di imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi

		30.11.2016			
P C II 5bis P C II 5bis	P C II 5bis P C II 5bis P C IV 1	Diversi	a	Diversi	
		Acconto Ires			10.000,00
		Acconto Irap			5.000,00
			a	Credito Ires ¹	2.000,00
			a	Credito Irap ¹	1.000,00
			a	Banca c/c	12.000,00
		<i>Versamento 2ª rata di acconto delle imposte con utilizzo di eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.</i>			
Nota¹	Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel Modello F24 i conti relativi possono essere, per esempio, denominati Credito (Ires/Irap) per detrazioni successive dichiarazioni.				

Esempio n. 3

Società di persone che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap, utilizzando per l'intero importo un credito IVA compensabile

		30.11.2016		
P C II 5bis	P C II 5bis	Acconto Irap	a Crediti compensabili	5.000,00
		Versamento 2ª rata di acconto Irap 2016 con utilizzo del credito IVA compensabile.		

Esempio n. 4

Ditta individuale che addebita sul proprio c/c la delega di versamento dell'acconto

		30.11.2016		
P C II 5quater P C II 5bis	P C IV 1	Diversi	a Banca c/c	13.000,00
		Titolare c/prelievi		10.000,00
		Acconto Irap		3.000,00
		Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap.		

Esempio n. 5

Ditta individuale che addebita sul proprio c/c la delega di versamento, utilizzando un credito compensabile per IVA

		30.11.2016			
P C II 5quater P C II 5bis	P C IV 1 P C II 5bis	Diversi	a Diversi		13.000,00
		Titolare c/prelievi		10.000,00	
		Acconto Irap		3.000,00	
				11.500,00	
				1.500,00	
Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap, con compensazione.					



Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 C.C.: "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasione e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Nominativo	Bianchi Luigi	Anno di aggiornamento	2016
-------------------	---------------	------------------------------	------

☒ Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria	Fornitore	Importo	Protocollo Registro IVA	Fattura	
				N.	Data
Impianti	Rossi S.p.a.	€ 35.000,00	103/2016	125	7.05.2016

Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag. Registro	Riferimenti vendita	Costo storico	F.do ammortam.	Prezzo cessione	Plusvalenza/Minusvalenza
18	Verdi S.r.l.	€ 10.000,00	€ 8.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00

☒ Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all'esercizio.

☒ Rilevazione dismissione beni.

☒ Rilevazione acquisti beni.

☒ Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. n. 917/1986)

+	Valore dei beni al 1.01.anno n	120.000,00			
-	Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico	5.000,00			
-	Valore indeducibile delle autovetture	12.500,00			
-	Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)	500,00			
=	Valore dei beni materiali (esclusi i terreni) al 31.12.anno n	102.000,00	x	5%	= 5.100,00
•	Spese sostenute nell'esercizio				6.700,00
•	Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi				1.600,00

☐ Rilevazione distinta della quota di superammortamento.

☐ Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.

☒ Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (es.: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).



Prestazioni di pulizia negli edifici

Dal 1.01.2015 è stato esteso il meccanismo dell'inversione contabile, ai fini Iva, a fattispecie diverse dai subappalti edili e, in particolare, alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese nei confronti di soggetti Iva. Il D.M. 29.04.2016 ha, inoltre, esteso il rimborso prioritario entro 3 mesi dalla richiesta ai soggetti che effettuano in modo prevalente le predette prestazioni di servizi a decorrere dal II° trimestre 2016 (nuovo codice 8, sezione 3 del mod. Iva TR).

SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI

- Alle prestazioni di servizi di pulizia relative a edifici si applica il meccanismo dell'inversione contabile.
- **L'unica condizione richiesta** è che tali prestazioni siano "relative ad edifici" (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti).

Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, si può fare riferimento alla Tabella ATECO 2007.

Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, poiché non rientranti nella nozione di edifici.

Esempio n. 1

Fattura emessa per servizio di pulizia di immobili (verso imprese o professionisti)

Ditta Emittente Elettroalfa di Rossi Roberto & C. S.N.C. Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 Asola (MN) C.F. e Partita Iva: 00153450202 Codice identificazione IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202			Ditta Cliente Spett. le Casa S.r.l. Via dei Platani, n. 14 46041 Asola (MN) Partita Iva e C.F. 00158460201		
Data	Documento	Numero			
31.10.2016	Fattura	164			
U.d.m.	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Cod. Iva	Importo
	Servizio di pulizia Vs. uffici mese ottobre.			9	100,00
	Inversione contabile				
1) Imponibile 22 %		2) Imponibile ... %		3) Imponibile ... %	Totale A (1+2+3)
4) Iva 22 %		5) Iva ... %		6) Iva ... %	Totale B (4+5+6)
7) Non imponibile		8) Esente		9) Senza add. Iva	Totale C (7+8+9)
1-2-3)	Operazione imponibile			100,00	Totale complessivo (A+B+C)
7)	Operazione non imponibile ai sensi dell'art.				100,00
8)	Operazione esente ai sensi dell'art.				S.E. & O.
9)	Operazione senza addebito Iva ai sensi dell'art. 17, c. 6 lett. a-ter) D.P.R. 26.10.1972, n. 633				
- Integrazione della fattura, a carico del committente - Integrazione del documento, ai sensi dell'art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.					
Imponibile	100,00	+	Protocollo registro fatture ricevute n. ...		
Iva 22%	22,00	+	Protocollo registro fatture emesse n. ...		
Totale fattura	122,00	=			
Note	• L'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura. • Documento esente da imposta di bollo, essendo riferito a operazioni soggette a IVA.				

Esempio n. 2

Scritture contabili

P C II 1	E A 1	A - Registrazioni a carico del prestatore			100,00
		31.10			
		Cliente	a	Prestazioni di servizi	
		Emessa fattura n. 164 Casa S.r.l.			
		B - Registrazioni a carico del committente			
		31.10			
		Diversi	a	Diversi	
E B 7		Servizi di pulizia			100,00
P C II 5 bis		Iva c/acquisti			22,00
	P D 7		a	Fornitori	100,00
	P D 12		a	Iva c/vendite	22,00
		Fattura n. 164 Casa S.r.l. integrata.			
					122,00